

NOTI R.G.N.R.
NOTI G.I.P.

All'udienza del 27/01/2026
Il Cancelliere/Il Funzionario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Penale di Treviso
Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. [REDACTED] Giudice
ha pronunciato all'udienza del 27 gennaio 2026 la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CON
In Camera di Consiglio ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p.

Nei confronti di:

[REDACTED]
[REDACTED], difeso dall' avvocato di fiducia Marangoni Paolo del
foro di Padova e dall' avvocato di fiducia D'Orlando Sebastiano del foro di Padova

LIBERO/GIA' PRESENTE

[REDACTED]
IMPUTATO

[REDACTED]
CONCLUSIONI: LE PARTI SI RIPORTANO ALLA PENA CONCORDATA

MOTIVAZIONE

All'udienza preliminare odierna l'imputato, chiamato a rispondere del reato [REDACTED] [REDACTED] così come descritto nell'imputazione, avanzava, tramite procuratore speciale, istanza di applicazione pena nei seguenti termini: pena base anni due di reclusione ed euro 5.164 di multa, ridotta, ex art. 62 bis c.p., ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.443 di multa, ridotta per il rito a mesi dieci di reclusione, giorni venti di reclusione ed euro 2.296 di multa; istanza subordinata al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Pubblico Ministero prestava il suo consenso.

Esaminati gli atti, l'imputato va ammesso al patteggiamento.

Ritenuto, sulla base degli atti, che la qualificazione giuridica dei fatti e l'applicazione e la comparazione delle circostanze proposte dalle parti siano corrette; ritenuto, in particolare, corretto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stante lo stato di incensuratezza e la giovane età.

Valutata congrua la pena con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., così come determinata nell'accordo tra le parti.

[REDACTED]

Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la giovane età, l'incensuratezza, l'apparente occasionalità dei fatti consentono una prognosi favorevole.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e seg. c.p.p.,
su accordo delle parti, applica nei confronti di [REDACTED] per il reato ascrittogli, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, detratta la riduzione per il rito, la pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 2.296 di multa.

Pena sospesa.

Treviso, 27 gennaio 2026

Il Giudice

Dott. [REDACTED]



FIRMATO E DEPOSITATO
il 27/01/2026 alle ore 12:54



DEPOSITATA IN DATA
27/01/2026